

**TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICHIESTA DI**

**EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.**

PER: La Prof.ssa **CARMELA COLOMBO** nata a Catania il 18/01/1974 e residente in Riposto (CT) Via C. Battaglia n. 39 (Cod. Fisc.:CLMCML74A58C351V), elettivamente domiciliata in Catania, Via Cavaliere n. 3/C Catania presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

**IN FATTO**

La Prof.ssa Carmela Colombo è docente di Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado su posto di sostegno.

È titolare di cattedra presso l'I.C. “ Via Tor De Schiavi - Guglielmo Massaia” di Roma ma per l'attuale anno scolastico presta servizio, in forza di un provvedimento di assegnazione provvisoria, presso l'I.C. “ XX Settembre” di Catania ( cfr Doc. 1 ns produzione ).

Il provvedimento di assegnazione provvisoria scadrà il 31/8/2019 e, pertanto, la Prof.ssa Colombo, volendo ottenere il trasferimento della sede di titolarità dalla provincia di Roma a quella di Catania (provincia in cui abita unitamente al

marito ed alla figlia di 10 anni), presentava la domanda (cfr Doc. 2 ns produzione) prevista dal CCNI Mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (cfr Doc. 3 ns produzione) e dall'ordinanza ministeriale (Cfr Doc. 4 ns produzione) che ne costituisce atto conseguenziale, per partecipare alle operazioni di mobilità al fine di individuare la propria sede di servizio per il prossimo anno scolastico.

Tuttavia, **il CCNI non prevede la possibilità di valutare il servizio pre – ruolo se prestato in istituti paritari** ( cfr allegato 2 del CCNI e note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ns produzione).

Addirittura, proprio **nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ricomprese nell'allegato 2 del CCNI** citato, è espressamente disposto che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”**.

Ritenendo illegittime le disposizioni del CCNI, l'istante al momento della presentazione telematica della domanda di mobilità allegava una dichiarazione in cui indicava il servizio prestato nelle scuole paritarie di cui chiedeva il riconoscimento (cfr Doc. 2 ns produzione).

Tuttavia, il sistema informatico dell'Amministrazione Scolastica non riconosceva alcun valore all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie e, pertanto, comunicava che il punteggio attribuito a seguito della valutazione della domanda di mobilità era pari ad appena 145 punti oltre eventuali 6 punti in caso di trasferimento nel distretto in cui è ricompreso il comune di residenza (cfr Doc. 5 ns produzione).

Invero, la Prof.ssa Colombo, prima di essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I.U.R., ha insegnato come docente di Educazione Fisica o di

Scienze Motorie e Sportive ( che costituisce la nuova denominazione della classe di concorso) presso scuole paritarie per 4 anni ( dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07) sia presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania – riconosciuto come istituto paritario con Decreti dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/11 del 5/02/2002 e n. 166/8 del 16/05/2001 – che presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Paritario “ Michelangelo” di Scordia – riconosciuto come istituto paritario con Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 166 del 16/05/2001 (cfr Doc. 6 ns produzione);

Se l'Amministrazione Scolastica, come invero avrebbe dovuto, avesse valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie ( equiparandolo a quello svolto presso le scuole statali) invece di considerarlo tamquam non esset, l'istante avrebbe ottenuto il riconoscimento di ulteriori 24 punti ( 6 punti x 4 anni) nella domanda di mobilità interprovinciale e **sarebbe stata trasferita nella provincia di Catania!**

**Infatti, la ricorrente avrebbe ottenuto 169 punti ( 145 + 24) ma per ottenere il trasferimento in provincia di Catania ne sarebbero bastati appena 162!**

Conseguentemente dall'ingiusto mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, l'istante rischia di patire anche un danno grave ed irreparabile, onde è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.

### **IN DIRITTO**

**I) ILLEGITTIMITA' DEL CCNI – DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE.**

La Legge 62/2000 all'art. 1 ha espressamente previsto che le scuole paritarie costituiscono unitamente a quelle statali il sistema scolastico nazionale.

Come conseguenza, la normativa, anche regolamentare, del settore ha stabilito rigide prescrizioni ai fini della concessione della parità agli istituti privati ( per esempio i docenti devono essere muniti di specifica abilitazione all'insegnamento ed il rapporto di lavoro deve essere conforme ai contratti collettivi di settore).

Infine, con l'art. 2, comma II del D.L. 255/2001 è stato stabilito che **il servizio prestato nelle scuole statali e quello prestato nelle scuole paritarie debba essere valutato nella stessa misura.**

È evidente, pertanto, l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie e, di conseguenza, tra il servizio prestato alle dipendenze delle scuole statali e delle scuole paritarie (disciplinato dal medesimo CCNL a norma della Circolare n. 163/2000 cfr Doc. 7 ns produzione).

Alla luce di tutto ciò, non è dato comprendere come sia possibile che in sede di mobilità l'Amministrazione non voglia riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie!

Pertanto, già dal 2002, con la sentenza n. 1102/2002 emessa dal Consiglio di Stato, anche la Giustizia amministrativa ha riconosciuto che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* ( cfr Consiglio di Stato sentenza n. 1102/2002).

Privo di pregio, a parere di questa difesa, è il tentativo da parte

dell'Amministrazione di giustificare il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie poiché asseritamente non valutabile ai fini della carriera.

Infatti, le norme per la valutazione del servizio ai fini degli effetti della carriera sono stabilite dall'art. 485 del D.Lgs 297/94 (secondo cui, agli effetti della carriera, è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole pareggiate e parificate).

Anzitutto rileviamo che eventuali norme incompatibili con la legge posteriore e, cioè con il D.L. 255/2001 (che stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali) sono tacitamente abrogate ( e, pertanto, il servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali).

Ma, soprattutto, rileviamo che il sistema scolastico del 1994 ormai non esiste più, essendo stato completamente riformato.

Non esistono più le scuole parificate e/o pareggiate citate dal D.Lgs 297/94 essendo state **sostituite dalle scuole paritarie!**

**Il D.L 250/05, all'art. 1 bis, ha stabilito, infatti, che le scuole non statali previste proprio dal detto D.Lgs 297/94 si dividono in due sole categorie: paritarie o non paritarie!**

Ed è proprio perché le vecchie scuole parificate e pareggiate ora sono e si chiamano scuole paritarie che **la Ragioneria Generale dello Stato** ( cioè l'organo preposto alla valutazione dei servizi prestati agli effetti della carriera) con nota del 4/8/2010 – cfr Doc. 8 ns produzione – **ha precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie continua ad essere valutabile “ ai fini sia giuridici che economici nella misura indicata” dal D.Lgs 297/94!**

Quindi, non ci possono essere dubbi sul fatto che il servizio prestato dalla

ricorrente presso scuole paritarie debba essere riconosciuto per **due motivi**:

**I)** Perché il D.L. 255/2001 stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali, onde i contratti e gli atti amministrativi che escludono tale equiparazione sono illegittimi poiché in contrasto con la detta legge;

**II)** Perché – come peraltro confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato – non è vero che il servizio prestato nelle scuole paritarie non sia riconoscibile ai fini della carriera.

Piace precisare, infine, che codesto On.le Tribunale di Catania – Sezione Lavoro con le sentenze n. 5112/2017 G.U. Dott.ssa Di Gesu, n. 1541/2018 G.U. Pres. Dott.ssa Renda e 3168/2019 G.U. Dott. Tripi, ha accertato il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità.

Alla luce delle norme di Legge indicate e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato ed ormai consolidatosi, nessun dubbio può sussistere sul fatto che ai fini della mobilità e del passaggio di ruolo il servizio prestato nelle scuole paritarie debba essere riconosciuto nella medesima misura con cui è riconosciuto quello prestato nelle scuole statali.

Logica conseguenza di ciò è che l'istante ha diritto a vedersi riconosciuti ulteriori 24 punti per il servizio prestato come docente nelle scuole paritarie e sopra analiticamente indicato.

## **II) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - PERICULUM IN MORA.**

L'Amministrazione Scolastica riconosce alla ricorrente 145 punti nella domanda di mobilità interprovinciale (cfr punteggio notificato

dall'Amministrazione Scolastica Doc. 6 ns produzione).

**Se, come invero avrebbe dovuto, l'Amministrazione avesse riconosciuto anche il servizio svolto dall'istante nelle scuole paritarie, allora il punteggio attribuito sarebbe stato pari a 169 punti ( 145 + 24) ed oltre ancora 6 punti nel caso di trasferimento nel distretto di Giarre ( al cui interno ricade il Comune di Riposto ove la ricorrente risiede), e la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania!**

Infatti, il 24/06/2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'esito della mobilità interprovinciale.

Esaminando l'elenco dei docenti della classe di concorso della ricorrente emerge chiaramente che sono stati trasferiti nella provincia di Catania ben 9 docenti con meno di 169 punti (cfr Estratto elenchi docenti trasferiti in provincia di Catania Doc. 9 ns produzione) e, precisamente:

I) La Prof.ssa Guarnaccia Cristina è stata trasferita a Mirabella Imbaccari con 162 punti;

II) La Prof.ssa Saitta Costanza è stata trasferita a Caltagirone con 162 punti;

III) La Prof.ssa Mannuca Ivana è stata trasferita a Mirabella Imbaccari con 163 punti;

IV) La Prof.ssa Mormina Piera Antonella è stata trasferita a Palagonia con 164 punti;

V) La Prof.ssa Aiello Francesca Grazia è stata trasferita a Palagonia con 166 punti;

VI) Il Prof. Furnari Gianfranco è stato trasferito a Mirabella Imbaccari con

166 punti;

VII) La Prof.ssa Gervasio Anna Maria è stata trasferita a Palagonia con 166 punti;

VIII) La Prof.ssa Incorvaia Francesca è stata trasferita a Grammichele con 167 punti e

IX) La Prof.ssa Stimoli Anna è stata trasferita a Palagonia con 168 punti.

È dimostrato in modo documentale, pertanto, che se l'Amministrazione avesse riconosciuto alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto nelle scuole paritarie, la Prof.ssa Colombo avrebbe ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania.

Il mancato riconoscimento di tale servizio rischia di provocare danni irreparabili.

Invero, l'istante rischia di dover ingiustamente prestare servizio a Roma e di dover conseguentemente recidere ogni legame familiare con il marito Rinaudo Pietro e con la propria figlia Melissa Pia Angela di appena 10 anni (cfr Certificato di stato di famiglia ed estratto atto di nascita Docc. 10 e 11 ns produzione) che sta per iniziare a frequentare la classe I della scuola secondaria di primo grado (cfr certificato di iscrizione Doc. 12 ns produzione)

Il marito della istante, infatti, è titolare di una impresa edile individuale (cfr visura CCIAA Doc. 13 ns produzione) e non potrebbe mai seguire la moglie a Roma perchè il di lui trasferimento a Roma equivarrebbe alla cessazione della propria attività lavorativa.

La piccola Rinaudo Melissa Pia Angela, figlia della ricorrente, invece, sarebbe



posta dinanzi ad una alternativa crudele:

O rimanere a Riposto **priva della mamma per almeno 10 interminabili mesi.**

Oppure seguire la mamma e venire **privata del papà, degli altri familiari ( per esempio i nonni) ma anche di amici e compagni di scuola!**

Ad oggi, almeno a quanto risulta al sottoscritto difensore, nessun Tribunale d'Italia in casi analoghi ha permesso che ciò potesse accadere.

Il Tribunale di Catania ( cfr Ordinanze cautelari Tribunale di Catania – Sezione Lavoro del 28/09/2017 G.U. Dott.ssa Resta e del 18/07/2018 G.U. Dott. Tripi), il Tribunale di Caltagirone, poi quello di Milano ed ancora quello di Napoli (cfr Ordinanze Doc. 14 ns produzione) **hanno tutti accolto le domande cautelari delle madri che, a causa dell'errato mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, vedevano notevolmente ridotto il proprio punteggio e rischiavano di subire un trasferimento ingiusto!**

I detti Tribunali non hanno mai consentito che le madri potessero essere poste dinanzi al dilemma famiglia o lavoro.

Infatti, **la ricorrente rischia di vedere compromesse l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.**

Pertanto, il danno prospettato andrebbe ad intaccare non solo diritti patrimoniali ma, soprattutto, **diritti personali** ( anche di terzi come il marito e la figlia) **che come tali non sono suscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.**

Peraltro è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste il periculum in mora in materia di mobilità allorquando vi sia un pregiudizio "alla vita familiare e di relazione, non risarcibile per equivalente" (cfr Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ordinanze cautelari del 28/09/2017 e del 18/07/2018, Tribunale di Caltagirone ordinanza cautelare dell'11/7/2016, Tribunale di Milano ordinanza cautelare del 20/7/2016, Tribunale di Napoli ordinanza cautelare 31/8/2016 Doc. 14 ns produzione).

Pertanto, si confida nell'accoglimento dell'invocata tutela cautelare.

Ciò premesso,

### **PIA C C I A**

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

#### **Nella fase cautelare:**

1) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di valutare nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di attribuire alla ricorrente ulteriori 24 punti nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 ed in quelle successive;

2) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di trasferire la ricorrente nella provincia di Catania.

**Nella fase di merito:**

1) Dichiarare il diritto della Prof.ssa Carmela Colombo al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali;

2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a riconoscere nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore ad attribuire alla ricorrente ulteriori 24 punti nella graduatoria per la mobilità per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti;

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a trasferire già dall'anno scolastico 2019/20 la Prof.ssa Carmela Colombo nella provincia di Catania;

4) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del

giudizio con distrazione di questi ultimi in favore del sottoscritto difensore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile.

**Si producono:** **1)** Provvedimento di assegnazione provvisoria della ricorrente; **2)** Domanda di mobilità presentata; **3)** CCNI Mobilità 2019/20 – 2021/22; **4)** Ordinanza Ministeriale 8/3/2019; **5)** Punteggio attribuito alla domanda di mobilità; **6)** Certificati di servizio scuola paritaria; **7)** Circolare Ministeriale 163/2000; **8)** Nota Ragioneria Generale dello Stato del 4/8/2010; **9)** Estratto elenco docenti trasferiti in Provincia di Catania; **10)** Certificato di stato di famiglia; **11)** Estratto atto di nascita della figlia della ricorrente; **12)** Certificato di iscrizione a scuola della figlia della ricorrente; **13)** Visura CCIAA; **14)** Ordinanze cautelari del Tribunale di Catania, del Tribunale Caltagirone, del Tribunale di Milano e del Tribunale di Napoli.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI